

FONDAZIONE IL CERCHIO

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "OdV.") della Fondazione Il Cerchio (di seguito, anche, "la Fondazione") svolge i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione (di seguito, anche, "Modello"), secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

1.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si dovrà fare riferimento al vigente Modello della Fondazione e, quindi, al D.lgs. 231/01.

1.3. All' OdV. sono attribuiti i compiti e i poteri individuati dal Modello nonché tutti gli altri compiti, doveri, prerogative e facoltà indicate dal Modello con riferimento a processi e/o attività sensibili e/o eventi potenzialmente rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello stesso.

1.4. Il Regolamento viene approvato dall'OdV. con presa d'atto mediante deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione come previsto dal Modello.

2 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

2.1. L'OdV. attualmente in carica ha struttura monocratica. Può essere prevista dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, una composizione collegiale.

2.2. L'OdV. può nominare un soggetto diverso dai propri componenti per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

2.3. Il Componente dell'OdV:

- convoca le riunioni dell'Organismo secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
- attiva l'iter di approvazione e assicurare la conservazione dei verbali delle riunioni dell'OdV. nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento;
- comunica al Direttore Generale e al CdA eventuali impossibilità o gravi difficoltà ad esercitare la funzione.

3 – PERIODICITÀ RIUNIONI, MODALITÀ CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERA

3.1. L'Organismo si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

3.2. Le riunioni dell'OdV. sono convocate dal Presidente, anche nelle forme ritenute più adeguate in relazione ai temi in esame. In caso di convocazione formale, questa avverrà mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, un giorno lavorativo prima di tale data.

3.3. Le riunioni potranno svolgersi sia presso la sede legale della Fondazione che altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza, con sistemi audio e/o video collegati, a condizione che il componente dell'OdV accerti l'identità degli intervenuti. La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo di partecipazione del componente dell'OdV.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.4. Nel caso in cui il componente si trovi in una situazione di conflitto di interesse rispetto all'area oggetto di vigilanza deve darne comunicazione al Revisore astenendosi dal partecipare alle relative attività ed alle conseguenti deliberazioni.

4. VERBALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal componente/i dell'OdV.

4.2. I verbali vengono custoditi in sede in archivio elettronico e cartaceo, munito di adeguate cautele, a cui possono accedere persone di volta in volta specificamente autorizzate dall'OdV. stesso.

4.3. Ogni informazione, segnalazione, report o documento predisposto o ricevuto dall'OdV. in applicazione di disposizioni del Modello, è conservata/o in un archivio cautelato (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso a tale archivio è consentito esclusivamente al componente dell'OdV mediante password mantenute riservate dai componenti stessi ovvero, secondo necessità riconosciute, a persone di volta in volta specificamente ammesse dall'OdV.

5. MODALITÀ D'AZIONE E DELEGHE

5.1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, l'OdV. può avvalersi dell'ausilio di personale dipendente della Fondazione.

5.2. Qualora l'OdV. si avvalga di personale della Fondazione si assicura che i soggetti incaricati siano dotati della competenza, della professionalità e dell'autonomia necessarie per i compiti richiesti e siano esenti da conflitti di interesse.

5.3. L'OdV. informa i soggetti di cui si avvale degli obblighi di riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati.

6. PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ

6.1. L'OdV. pianifica annualmente la propria attività di vigilanza, predisponendo un Piano delle verifiche col dettaglio degli interventi programmati.

6.2. Le attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV. si sostanziano in:

- interventi sistematici, programmati secondo criteri di priorità e frequenza definiti in un calendario esecutivo verificato nella fattibilità e puntualità relativa trimestralmente. Nell'espletamento di tali attività l'OdV. può avvalersi di risorse qualificate messe a disposizione della Fondazione che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello ovvero di avvalersi di consulenti esterni;
- interventi contingenti, riferibili a valutazioni o esiti basati su flussi informativi, monitoraggio di specifiche operazioni o eventi, segnalazioni e/o richieste pervenute. Tali interventi sono di norma condotti direttamente dall'OdV.;

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- interviste a soggetti che rivestono particolari qualifiche all'interno della Fondazione (ad es. responsabili di funzioni) al fine di verificare l'osservanza delle procedure e dei comportamenti indicati nel Modello. Possono essere altresì intervistati altri soggetti ritenuti in grado di fornire indicazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- accessi presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Fondazione, nei limiti della normativa vigente, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- esami documentali e quant'altro l'OdV. ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del proprio compito istituzionale.

6.3. Per garantire la complessiva sostenibilità del Piano di verifiche e stimarne ragionevolmente la dimensione economica viene definita una programmazione dei lavori annuale.

7. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (IN), INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E ACCESSI DOCUMENTALI

7.1 L' OdV., nei limiti della normativa vigente, chiede informazioni e documentazione aziendale e può richiedere a tutti i Destinatari del Modello e, ove necessario, agli Organi di controllo della Fondazione, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

7.2. Per ragioni di riservatezza sull'attività svolta, l'OdV. non è tenuto a motivare la richiesta.

7.3. In caso di illegittimo rifiuto o di grave ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza, l'OdV ne dà immediata comunicazione al Direttore Generale, e può chiedere l'attivazione delle procedure di contestazione delle violazioni, secondo le previsioni del Modello.

7.4. L'OdV, identifica i flussi informativi e le segnalazioni che devono essergli inviati ed indica l'ufficio responsabile dell'invio, la periodicità e le modalità di comunicazione.

8. FLUSSI INFORMATIVI (OUT)

8.1. L'OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in modo da chiedere l'attivazione delle relative procedure di contestazione.

8.2. Necessario destinatario delle informative di cui sopra è il Direttore Generale.

8.3. L' OdV comunica attraverso lettere, relazioni o informative scritte – personali e riservate – inviate ai destinatari attraverso posta convenzionale o, preferibilmente, elettronica.

8.4. L' OdV. comunica con il Direttore Generale preferibilmente tramite lettere scritte e/o *e-mail*. In casi di urgenza può comunicare anche oralmente.

8.5. Con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, l'OdV. trasmette sia al Consiglio di Amministrazione che al Revisore, una relazione per iscritto avente ad oggetto la propria attività di vigilanza nell'annualità di riferimento. La Relazione dell'OdV. è requisito di accreditamento sociosanitario regionale come previsto dalla normativa.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

9. DOTAZIONE ECONOMICA OdV.

9.1. L'OdV. potrà segnalare tempestivamente al Direttore Generale la necessità di risorse in presenza di situazioni eccezionali e urgenti. Il Direttore Generale dovrà in questo caso esprimersi per iscritto motivando l'eventuale dissenso. È richiesto comunque lo stanziamento di un fondo annuale per l'OdV per peculiari audit o specifiche eccezionali attività di vigilanza. Il fondo viene deliberato dal CDA, su proposta dell'ODV, sentito il Direttore Generale.

9.2. Di ogni spesa sarà conservata idonea documentazione giustificativa a cura dell'OdV.

9.3. Nella relazione semestrale, l'OdV. presenterà un rendiconto dettagliato per voci delle spese sostenute.

10. SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

10.1. Oltre agli obblighi di legge e/o statutari sulla riservatezza dei lavoratori, l'OdV. e tutti i soggetti di cui si avvale nell'attività dello stesso sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo di riservatezza deve essere mantenuto dall'OdV. anche nel procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale l'OdV. ha il compito di segnalare possibili violazioni del Modello.

10.2. L'OdV. non comunica a terzi o all'esterno della Fondazione nessuna informazione acquisita nell'ambito della propria attività, salvo che tale obbligo o facoltà sia prevista dal Modello o sia richiesto dall'osservanza degli obblighi di legge.

10.3. L'OdV. assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso e mantengono il segreto sull'identità di chi trasmette segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Codice Etico e del Modello. Eventuali segnalazioni ricevute dall'OdV. in forma anonima e/o non attinenti al Modello saranno prese in considerazione soltanto se circostanziate ed effettivamente pertinenti.

10.4. L'OdV. si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per ragioni personali o per scopi non conformi o estranei alle funzioni proprie dell'OdV. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'OdV. viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE 679/2016 in ambito di privacy e con le procedure interne di attuazione dello stesso.

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

11.1. Eventuali modifiche al presente Regolamento necessarie adottate dall' OdV. con propria delibera adottata nelle forme del presente regolamento. Di tale delibera viene portato a conoscenza il Direttore Generale e il CdA.

Busto Garolfo, 20 aprile 2026